

## AGEVOLAZIONI

---

### **Contratto di affiancamento in agricoltura: l'analisi del Notariato**

di Luigi Scappini

Con il recente **Studio n. 25-2018/T** il **Notariato** ha analizzato il cd. **contratto di affiancamento**, forma contrattuale introdotta con l'[articolo 1, commi 119 e 120](#), L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) per agevolare il **ricambio generazionale** e, indirettamente, l'**inserimento** dei **giovani** nel settore dell'**agricoltura**.

Lo sforzo del Legislatore è da apprezzare in quanto i dati relativi al passaggio generazionale offrono una fotografia di un Paese che, senza rendersene conto, rischia di dilapidare il **patrimonio di conoscenze e competenze** costruitosi nel tempo e che caratterizza il **Made in Italy agroalimentare** tanto apprezzato nel Mondo.

Secondo dati provenienti da **Infocamere**, nel **2014**, solamente il **31%** delle imprese a base familiare, tipica forma del settore agricolo, riusciva a **passare** alla **seconda generazione** e solo il **15%** alla **terza**, come a dire che su 100 aziende create dal nonno, solamente 15 pervenivano ai nipoti.

Ecco che allora, almeno per quanto concerne il settore primario, è indiscusso l'impegno profuso dal Governo nel cercare di dotare i **giovani** di **strumenti** che **favoriscano** e **semplifichino** il **passaggio** generazionale, sia esso interfamiliare o meno; in tal senso depone, ad esempio, il **bando** appena chiusosi di **Ismea** consistente nella concessione di **contributi** in **conti interessi** sull'acquisto di terreni o **quello** appena avviato in sinergia con il **Mipaaf** dedicato alla **formazione**.

La **Legge di Bilancio 2018** ha introdotto, in via sperimentale per il triennio **2018-2020**, la possibilità di stipulare contratti di affiancamento tra **giovani** con un'**età** compresa tra i **18** e i **40** anni e **imprenditori agricoli o coltivatori diretti over 65 anni o pensionati**.

Lo Studio del Notariato evidenzia come, per quanto attiene il requisito dell'**età**, il giovane deve **non** aver ancora **compiuto 40 anni alla** data di **stipula**, a nulla rilevando l'eventuale superamento in costanza di rapporto.

Lo Studio si interroga quindi sui motivi che hanno portato il Legislatore a prevedere, quale requisito in capo ai giovani, il **non** essere **titolari** del diritto di **proprietà** o di **diritti reali di godimento su terreni agricoli**, dal momento che nulla vieta di affiancare un soggetto apprendendo il mestiere, pur essendo titolari di altri fondi. La **ratio**, a parere del **Notariato**, molto probabilmente deve essere trovata nel **"far sì che l'affiancante conquisti una idonea formazione con un periodo di dedizione all'attività altrui, idonea all'acquisizione delle tecniche**

*necessarie al proficuo svolgimento di quella propria”.*

La norma non specifica se il **divieto** riguardi la **proprietà esclusiva** o anche solo quella riconducibile a **singole quote**; tuttavia, pare **ragionevole** aderire alla **prima soluzione** in quanto l'unica in grado di garantire una **conduzione esclusiva** del fondo.

Il **contratto**, stante l'obbligo di allegazione al piano aziendale da presentarsi presso Ismea, dovrà essere redatto obbligatoriamente in **forma scritta** e può **prevedere** il **subentro** del giovane nella **conduzione del fondo**.

Questo, come già evidenziato in sede di primo commento della norma, rappresenta forse il difetto dello **strumento** introdotto, in quanto lo rende **molto simile a un contratto di apprendistato**, il quale non offre garanzie al giovane che, dopo aver imparato il mestiere e aver trovato, molto probabilmente, una determinata stabilità, rischia di vedersi “scalzare” da un altro giovane, e a niente serve la previsione di una **prelazione**, della durata limitata di **6 mesi, sull'azienda**.

A bene vedere, tale previsione rappresenta forse un precedente per quanto concerne l'estensione della **prelazione** alla **cessione di un'azienda agricola fondiaria**, tema dibattuto in dottrina.

Indubbio è che l'**intento** del Legislatore sia quello di prevedere una norma **antielusiva** (in tal senso depone ad esempio, in merito all'estendibilità della prelazione all'azienda, la sentenza del Tribunale di Pisa del 6 marzo 1975); tuttavia in questo modo si rischia di estendere la portata dell'istituto (in senso conforme la sentenza della [Corte di Cassazione n. 24018/2011](#)).

Rinviamo ad altra sede l'analisi della portata della **prelazione agraria**, mal si comprende come, al contrario, il Legislatore si premuri, correttamente, di stabilire che il contratto deve “*in ogni caso prevedere forme di compensazione del ceto giovane in caso di conclusione anticipata del contratto*”, rendendo di fatto **nullo** il contratto che ne sia carente.

Da ultimo, il Notariato evidenzia che l'**equiparazione**, in vigenza di contratto, del giovane allo **Iap**, consente al giovane **trasmettere** la **qualifica** anche a **società** in cui riveste alternativamente il ruolo di **socio** e/o **amministratore**, a seconda della **forma giuridica**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA

Scopri le sedi in programmazione >